



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 21/10/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 6 ottobre 2010, n. 223

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Faeto (FG), ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Margherita S.r.l., con sede legale in Foggia (FG).

Il giorno 6 ottobre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Energia Ambiente spa, con nota prot. n. 38/63 del 05.01.2005, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 34,00 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Faeto (FG);

in data 25.5.2005 si teneva la 1^a riunione della Conferenza di servizi;

il Settore energia con nota prot. 38/4317 del 15.6.2005 comunicava alla Società proponente di attenersi all'applicazione delle procedure previste nella DGR 716/2005;

in data 28.11.2005 si teneva la 2^a Conferenza di servizi;

il Comune di Faeto con nota prot. 5034 del 7.10.2005 manifestava la propria contrarietà alla realizzazione del progetto con Delibera di C.C. n. 33 del 23.10.2009;

con nota del 17.10.2007 la società Energia Ambiente spa comunicava il trasferimento ed il cambio di titolarità dell'iniziativa in favore della società Margherita srl;

la Provincia di Foggia ai sensi della legge regionale n. 11/2001 esprimeva tramite il Comitato Tecnico per la VIA parere favorevole limitatamente a n. 8 aerogeneratori su 17 proposti con determina n. 1243/6.15 del 7.4.2009;

a seguito di ricorso al TAR Bari n. 1396/2009 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. AOO_046/06-10-2009 n. 10657 convocava la terza e conclusiva conferenza di servizi per il giorno 13.11.2009;

Preso atto dei pareri acquisiti in conferenze di servizi e successivamente alle stesse di seguito riportati:

- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti USTIF di Bari con nota Prot. 1B/3167 del 31.12.2005 rilasciava il Nulla-osta di propria competenza;

- la Provincia di Foggia con Determina n. 1243 del 7.4.2009 esprimeva parere favorevole ai fini VIA limitatamente a n. 8 aerogeneratori su 17 proposti alle seguenti condizioni:

„ acquisire il parere dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia;

„ acquisire il parere dell'Assessorato regionale alle risorse Alimentari, Settore Foreste;

„ assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero;

„ prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica siano interrati,

„ prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore al fine di evitare la collisione dei volatili con l'impianto,

„ prevedere opere di regimentazione delle acque meteoriche,

„ garantire che l'adeguamento delle strade esistenti e le nuove realizzazione siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;

„ garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle strutture dell'impianto, alla fine del loro ciclo di vita, avvenga attraverso il ripristino dello stato dei luoghi e con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone. La fondazione dovrà essere sepolta sotto il terreno vegetale;

„ assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalle lubrificazioni presso il Consorzio Obbligatorio degli Oli Esausti;

- Ministero delle Comunicazioni della Puglia e della Basilicata con nota prot. n. IT BA/2-IE/VIE del 9.6.06 rilasciava nulla-osta definitivo alle seguenti condizioni:

„ siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia per gli attraversamenti con linee di telecomunicazioni sotterranee;

„ tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;

- Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. Terza Regione Aerea con nota prot. N. M_D.;ABA001 del 9.02.2009 rilasciava nulla-osta per gli aspetti demaniali di competenza;
- ENAC - Roma con nota prot. 0010312/AOC/DIRGEN del 16.2.09 rilasciava nulla-osta subordinato al rispetto delle prescrizioni in fase esecutiva e di esercizio;
- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot AOO_0012870 del 21.10.09 rilasciava parere di compatibilità alle seguenti condizioni:

„ le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque,

„ le operazioni di scavo ed interro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

„ durante l'esercizio delle opere sia evitata in modo assoluto l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

„ sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate,

- Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno con nota prot. 8060 del 30.10.2009 esprimeva parere favorevole;
- Comune di Faeto con nota del 5.11.2009 trasmetteva parere negativo;
- ASL di Foggia distretto 4 dipartimento di Prevenzione con nota prot. 6594 del 7.11.09 rilasciava il proprio parere favorevole;
- Regione Puglia Servizio Attività Estrattive con nota prot. AOO_154 del 11.11.09 n. 7322 rilasciava nulla-osta della a condizione che gli cavidotti siano posizionati ad una distanza di metri 20 da eventuali cave in esercizio o dimesse;
- Regione Puglia Servizio Foreste sez. Provincia di Foggia con nota del 13.11.09 rilasciava parere favorevole a condizione che:

„ i lavori dovranno essere eseguiti senza apportare pregiudizio alla stabilità del suolo, al fine di evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. n.3267/1923;

„ lo scorrimento e lo smaltimento delle acque superficiali siano disciplinate in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo, in ossequio al principio esposto nell'art.1 del R.D.L. n.3267/1923;

„ i materiali di risulta degli scavi siano depositati in discariche regolarmente autorizzate a norma delle vigenti disposizioni in materia;

„ per eventuali ed ulteriori opere da realizzarsi, ovvero varianti tecniche, che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti, dovrà essere richiesto ulteriore Nulla-Osta a questa sezione sezione Provinciale di Foggia Servizio Foreste;

„ venga ripristinato lo stato dei luoghi relativamente agli scavi eseguiti;

„ l'eventuale taglio di piante dovrà avvenire nel rispetto della L.R. n.14/01 e R.R: 30.06.2009, n. 10

- Arpa Puglia - DAP Foggia con nota prot. n.42379 del 30.11.09 rilasciava parere favorevole;
- Soprintendenza dei Beni architettonici e per il Paesaggio con nota prot. n.10712 del 27.1.2010 comunicava di non dover esprimere alcun parere in merito alla realizzazione del parco in quanto non sussistono vincoli paesaggistici di competenza;
- Regione Puglia Servizio Urbanistica con nota prot. 2604 del 12.2.2010 rilasciava parere di compatibilità della con gli indirizzi e le direttive di tutela delle N.T.A. del PUTT/P;
- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia con nota prot. n. 1591 del 12.2.2010, acquisiva la nota della Soprintendenza BAP del 27.1.2010 che riferiva la non sottoposizione dell'area interessata alle disposizioni in materia di beni culturali e paesaggistici ai sensi del Dlgs. n. 42/2004, e comunicava che la questione in argomento non rientra nei suoi compiti istituzionali;
- Comando Militare Esercito Puglia con nota prot.MDE24472/0002771cod id 62/Ind CI 10.12.2/552/480/2009 del 15.02.2010 rilasciava nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area;
- Soprintendenza Archeologica di Taranto con nota prot. n. 2791 del 22.2.2010 esprimeva parere favorevole alla realizzazione delle opere;
- Terna - Roma con nota prot. TE/P20100003106 del 11.3.10 con la quale veniva ribadito il parere espresso con nota TE/P20090004349 del 3.4.09 di rispondenza della documentazione progettuale ai requisiti tecnici di connessione ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie;
- Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri con nota del 30.6.2010 esprimeva il proprio parere favorevole;
- Regione Puglia - Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso con nota prot. n. 10897 del 12.7.2010 comunicava la sussistenza di vincoli di uso civico dei terreni interessati dall'intervento e che non vi sono adempimenti di competenza del medesimo Ufficio;

Rilevato che:

il Comune di Faeto avendo sottoscritto l'Atto di impegno e la Convenzione con la Società e la Regione Puglia si ritiene superato il parere contrario espresso con delibera C.C. n. 33 del 23.10.2009

la società Margherita Srl non avendo la disponibilità delle aree presentava il particellare di esproprio e che con nota prot. n. 5046 del 2 aprile 2010 veniva comunicato l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità propedeutico alla procedura espropriativa;

non essendo arrivate opposizioni e/o osservazioni alle pubblicazioni di esproprio si confermava la validità della procedura di esproprio avviata;

per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159 - 03/08/2010 n. 12181 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza

Considerato che:

• ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori delle conferenze di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la

costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16,00 MW ubicato nel Comune di Faeto (FG);

le opere connesse sono costituite da:

„ cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento delle cabine di macchina alla cabina di impianto;

„ cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento dalla cabina di impianto alla Stazione Elettrica di Utenza 30/150 KV;

„ Stazione Elettrica di Utenza e trasformatore MT/AT;

„ in data 2.09.2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Margherita S.r.l. ed il Comune di Faeto l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

• l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 9 settembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11885 e della Convenzione al repertorio n.11886;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 223 del 6 ottobre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 16,00 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Faeto (FG).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Margherita srl con sede legale in Foggia alla via Napoli n. 121, Partita IVA 03188710713 dell'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:
„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16,00 MW ubicato nel Comune di Faeto (FG);

le opere connesse sono costituite da:

- „ cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento delle cabine di macchina alla cabina di impianto;
- „ cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento dalla cabina di impianto alla Stazione Elettrica di Utenza 30/150 KV;
- „ Stazione Elettrica di Utenza e trasformatore MT/AT;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Margherita S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare il parco eolico e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere

trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Faeto (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 12 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
